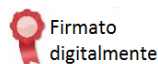


Pubblicato il 04/03/2025

N. 01223/2025 REG.PROV.PRES.
N. 08713/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8713 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Celeste Stefania, rappresentata e difesa dagli Avvocati Anna Buttafoco e Giovanni
Fiaccavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 149;

contro

Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa,
Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Federico Maria Trastulli, Appolloni Figliola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO:

- della graduatoria pubblicata in data 30 maggio 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati vincitori o dei candidati idonei, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi incluso il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte nella parte in cui sono stati nominati commissari privi dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

- del diniego del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica formatosi tacitamente sull'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 5 giugno 2024; nonché per accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 5 giugno 2024, con conseguente condanna delle amministrazioni intimare all'esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta dalla ricorrente;

MOTIVI AGGIUNTI:

- della graduatoria pubblicata in data 6 agosto 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati idonei, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o

conseguenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente e, in ogni caso, di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Formez Pa;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami;

Ritenuto, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez Pa, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Interministeriale Ripam ed il Formez hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, dei motivi aggiunti e del presente decreto - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del presente

decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Commissione Interministeriale Ripam ed il Formez:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- DISPONE l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione;
- FISSA la pubblica udienza del 3 giugno 2025 per la trattazione del merito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 marzo 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO